

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3560 del 12/07/2022
Oggetto	DEMANIO SUOLI - Ditta Giuseppe Goggiano & C. s.n.c. Rinnovo concessione area demaniale denominata Area 2 in Località Sorba nel comune di Bardi, Pratica PR15T0051 Sinadoc 5563/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3743 del 12/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici LUGLIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### PRATICA PR15T0051

#### VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda ns prot. n. PG/2021/199291 del 27/12/2021 con cui la ditta Giuseppe Goggiano & C. s.n.c., C.F/P.iva 01843960343 con sede legale nel Comune di Bardi (PR) in Via Carpana n. 167/bis, ha chiesto il rinnovo con variante della concessione (Determinazione n. 18732 del 29/12/2015) per l'occupazione di due aree demaniali di pertinenza del torrente Ceno denominate Area 1 in località Belli e Area 2 in località Sorba, rispettivamente identificate catastalmente al foglio 79 fronte mappale 187 ed al foglio 81 fronte mappale 111 e 112 del Comune di Bardi (PR), ad uso deposito;

VISTI

- la nota di questo Servizio del 13/04/2022 prot. PG/2022/0062156, con cui si trasmetteva alla ditta, il parere Idraulico dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con prescrizioni;

- il parere favorevole, **per la sola area demaniale di pertinenza del T. Ceno denominata Area 2 in località Sorba**, rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza (Nulla osta idraulico prot. PG/2022/97605 del 13/06/2022), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione ;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 56 del 02/03/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS , in base alla D.G.R. 1191/2007;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione

civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie pari a € 75,00;
- il canone per l'anno 2022 , pari a € 1740,00 in data 05/07/2022;
- integrazione del deposito cauzionale, pari a € 595,00 in data 05/07/2022.

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione (limitatamente all'Area demaniale denominata Area 2 in località Sorba, come da parere idraulico di cui sopra);

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

#### DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Giuseppe Goggiano & C. s.n.c., C.F/P.iva 01843960343, il rinnovo con variante della concessione (Determinazione n.12831 del 30/11/2009) per l'occupazione della sola area demaniale di pertinenza del T. Ceno **denominata Area 2 in località Sorba**, individuata al foglio 81 fronte mappale 111 e 112 del Comune di Bardi (PR), destinata al solo uso deposito inerti (mq 5800), codice pratica PR15T0051 - Sinadoc n. 5563/2022;
2. l'archiviazione del procedimento della richiesta di rinnovo (Determinazione n.12831 del 30/11/2009) della concessione di area demaniale di pertinenza del T. Ceno per la sola parte **denominata Area 1 in località Belli**, individuata al foglio 79 fronte mappale 187 del Comune di Bardi (PR), presentata dalla ditta Giuseppe Goggiano & C. s.n.c., C.F/P.iva 01843960343 in data 27/12/2021 prot. n. PG/2021/199291, per le motivazioni indicate in premessa (parere Autorità Idraulica allegato);
3. la concessione è rilasciata per anni 3 (tre) con scadenza il 31/12/2024 (come prescritto nel parere idraulico);
4. di stabilire il canone annuale in € 1740,00;

5. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/07/2022 ns prot. n. PG/2022/114109 (allegato);
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazione e Concessioni di Parma  
(Paolo Maroli)

*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del **rinnovo con variante** (riduzione area) della concessione di area demaniale (Determinazione n. 18732 del 29/12/2015) rilasciata alla ditta Giuseppe Goggiano & C. s.n.c., C.F./P.iva 01843960343 con sede legale nel Comune di Bardi (PR) in Via Carpana n. 167/bis, pratica PR15T0051 - Sinadoc 5563/2022.

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione, denominata Area 2, afferisce al corso d'acqua Torrente Ceno, individuata al foglio 81 fronte mappale 111 e 112 **loc. Sorba** del Comune di Bardi (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata al solo uso deposito (**sup. occupata m<sup>2</sup> 5.800**) come da prescrizioni presenti nel nulla osta idraulico).

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone demaniale per l'uso richiesto è stato determinato in € **1.740,00** per anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione e dall'art. 8 della L. R. 2/2015 e salvi futuri adeguamenti ed aggiornamenti.
2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante le modalità previste dalla piattaforma PagoPA, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati

dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, risulta pari a € 1740,00, (calcolato nella misura di un'annualità di canone relativo all'anno di rilascio della concessione) e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per anni 3 con scadenza 31 Dicembre 2024.
2. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la

cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**


1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art.21, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le **prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2022/97605 del 13/06/2022** dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.





(frantoio), macchine operatrici e vari cumuli di materiali per l'edilizia;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;


**ESPRIME parere idraulico favorevole al rinnovo della concessione PR15T0051 per la sola area demaniale di pertinenza del T. Ceno denominata Area 2 in località Sorba**, catastalmente identificata al Foglio 81 fronte Mappale 111 del Comune di Bardi (PR), **alle seguenti indicazioni e/o prescrizioni:**

- dal momento che l'area in oggetto è destinata al solo deposito di inerti, l'impianto di selezione e trattamento degli inerti attualmente presente deve essere allontanato dall'area demaniale concessionata;
- dovrà essere mantenuto il decoro delle aree demaniali a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente; a tal fine, la vegetazione naturale di schermatura e mitigazione ambientale dovrà essere integralmente conservata e possibilmente migliorata;
- la viabilità ad uso esclusivo per l'accesso all'area dovrà essere custodita con sbarra ed interdetta ai non aventi diritto;
- è fatto divieto di realizzare fabbricati e ricoveri, anche provvisori ed amovibili, senza opportuna autorizzazione;
- è fatto divieto di stoccare rifiuti di qualsiasi genere e tipo all'interno dell'area demaniale, effettuare scavi e tombamenti, attuare interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo, come pure di modificare le quote naturali del piano campagna;
- per la salvaguardia del buon regime idraulico del T. Ceno e la prevenzione di danni e/o rischi per la pubblica incolumità, si ritiene opportuno raccomandare che il rinnovo della concessione in essere sia accordato per un periodo non superiore a 3 (tre) anni; al termine di tale periodo l'intera area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di materiale inerte, di cose ed attrezzi e ripristinata all'ambiente naturale del corso d'acqua;

**Con riguardo all'Area 1 in località Belli**, catastalmente identificata al Foglio 79 fronte Mappale 187 del Comune di Bardi, **la stessa dovrà essere restituita al demanio idrico pulita e priva di ogni tipo di materiale inerte, di cose ed attrezzi e ripristinata all'ambiente idraulico e naturale del corso d'acqua. A tal fine, anche in accordo con quanto richiesto dalla Ditta concessionaria, si concede proroga per la sistemazione di cui sopra alle seguenti indicazioni e prescrizioni:**

- la sistemazione ed il recupero morfologico dell'area (asportazione degli inerti presenti, livellamento, rimozione di ogni struttura o manufatto esistente, ecc.) dovrà essere attuata nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 ottobre 2022;
- fino all'inizio dei lavori di sistemazione l'area non potrà essere oggetto di alcuna lavorazione da parte del concessionario, neppure per eventuale deposito di inerti e/o macchine operatrici, e gli accessi dovranno essere opportunamente sbarrati e custoditi.
- l'inizio e la fine dei lavori di sistemazione dovranno essere comunicati via mail, con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Servizio [stpc.parma@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@regione.emilia-romagna.it) ed al Gruppo Carabinieri Forestale Parma, tramite PEC: [fpr42966@pec.carabinieri.it](mailto:fpr42966@pec.carabinieri.it).

**Il presente parere sostituisce quelli precedentemente espressi da questo Ufficio (Prot.**



**25/02/2022.0016538.U e Prot. 07/04/2022.0018738.U).**

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.


Essendo le aree in oggetto esondabili, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi  
(documento firmato digitalmente)

MM/AP



### Legenda

- Risorse puntuali modificabili
- Risorse lineari modificabili
- Risorse poligonali modificabili
- Risorse puntuali richieste**
  - BACINO DI ACCUMULO
  - PRESA SUPERFICIALE
  - POZZO
  - SORGENTE
  - ATTRAVERSAMENTO
  - ESTRAZIONE MATERIALE LITICOI
  - OPERA IDRAULICA
  - PERTINENZA IDRAULICA
  - RISORSA DA DOMANDA ONLINE
  - N.D.
- Risorse lineari richieste**
  - ATTRAVERSAMENTO
  - ESTRAZIONE MATERIALE LITICOI
  - OPERA IDRAULICA
  - PERTINENZA IDRAULICA
  - RISORSA DA DOMANDA ONLINE
- Risorse poligonali richieste**
  - ATTRAVERSAMENTO
  - ESTRAZIONE MATERIALE LITICOI
  - OPERA IDRAULICA
  - PERTINENZA IDRAULICA
  - RISORSA DA DOMANDA ONLINE

Note

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**